

Convenzione, ex art. 56 del Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017), tra l'Unione dei Comuni del Sorbara e _____ per l'organizzazione e la gestione di attività di un percorso formativo/ricreativo/laboratoriale in materia di esecuzione musicale da realizzarsi presso la Casa di ceclusione di Castelfranco Emilia.

Con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Unione del Sorbara, nella persona del Responsabile dell'Area Servizi sociali e socio-sanitari, nella persona dott.ssa Claudia Bastai, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Unione dei Comuni del Sorbara, giusto Decreto del Presidente dell'Unione prot. n. 2144 del 29.01.2020 , e di seguito indicata come "Unione"

E

L'Associazione/organizzazione senza scopo di lucro denominata _____ (di seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza _____, codice fiscale _____, nella persona di _____, in qualità di _____ nato a _____ il _____, CF _____, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" approvato con D.lgs. nr. 117/2017, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del D.lgs. 117/2017);

Premesso, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 prevede che gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o

principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale.

- l'art. 5, comma 1 lett. ww) colloca, tra le attività di interesse generale proprie degli Enti del Terzo settore quelle relative alla *"promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco..."*;

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, in base all'art. 56 del D.lgs. 117/2017 rubricato "Convenzioni" sono:

a. l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dall'operatività di tale registro. Durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 2, 3 del D.lgs. 117/2017);

b. il possesso di requisiti di moralità professionale;

c. il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del D.lgs. 117/2017);

Dato atto che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato, sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni del Sorbara _____ in "Amministrazione trasparente", uno specifico "Avviso pubblico", per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;

- svolta la procedura comparativa, con determinazione nr. ____ del _____ è stata selezionata l'Associazione denominata _____ per lo svolgimento delle azioni descritte all'articolo 4 della presente;

- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali quelli basati su _____;

- l'Associazione è iscritta nel registro previsto ad hoc dalla specifica normativa del Settore di riferimento.

Tutto quanto richiamato e premesso

L'Unione del Sorbara e l'Associazione _____ convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 117/2017, definisce i rapporti che regolano la collaborazione tra l'Unione e l'Associazione _____ per l'organizzazione e gestione di attività artistiche-laboratoriali musicali da realizzarsi presso la Casa di reclusione di Castelfranco Emilia.

Art. 2 - Impegni dell'Associazione

L'Associazione mette a disposizione la propria organizzazione e competenza professionale al fine di organizzare e gestire i soggiorni estivi a favore di persone con disabilità nel rispetto degli obiettivi terapeutici e di reinserimento psicosociale stabiliti nel Progetto individualizzato dei singoli partecipanti.

L'Associazione si impegna a svolgere le attività oggetto di convenzione sotto l'osservanza delle

condizioni e modalità articolate nella proposta progettuale presentata dall'Associazione stessa e assunta al protocollo dell'Unione n. _____ del _____, proposta che è allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (di seguito per brevità denominata anche "proposta progettuale").

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Associazione dovrà avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri aderenti; potrà avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare le attività di cui alla presente convenzione.

Gli operatori/volontari impiegati dovranno operare nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, dovranno trattare le informazioni e i dati personali riguardanti l'utenza esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente atto, in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Gli operatori/volontari dedicati alle attività all'interno del carcere dovranno essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla struttura carceraria.

L'Associazione si impegna ad inviare all'Unione una relazione finale sull'attività svolta nonché il rendiconto analitico delle spese sostenute secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

L'Associazione assume su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che avessero a derivare per qualsiasi motivo - anche per causa di forza maggiore - a persone e/o cose nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, tenendo sollevata l'Unione da ogni conseguenza diretta o indiretta; a tal fine si impegna a presentare all'Unione copia delle idonee polizze di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi (ai sensi dell'art. 18 del D.lgs n. 117/2017 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*"),

L'Associazione si obbliga a rispettare, in applicazione alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", articolo 2, comma 3, e del Codice di Comportamento dell'Unione del Sorbara, gli obblighi di condotta ivi previsti, per quanto compatibili.

Art. 3 - Impegni dell'Unione

L'Unione rimborserà all'Associazione le spese sostenute per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, alle condizioni e secondo le modalità indicate al successivo art. 4, per un importo massimo di € 7.000,00 per il biennio 2024-2025.

Si precisa che per le attività oggetto di convenzione, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 recante "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" e al fine dei relativi adempimenti, svolgendosi all'esterno dell'amministrazione, non sussistono circostanze in cui si verificano interferenze di tipo rischioso tra il personale dell'Unione e quello dell'Associazione, e che pertanto gli oneri relativi alla sicurezza risultano nulli.

Art. 4 - Modalità di rimborso spese

Ai sensi dell'art. 56, comma 2 del D.lgs. 117/2017, l'Unione riconoscerà all'Associazione esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, tra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari impiegati per le attività oggetto del presente atto contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il rimborso delle spese avverrà nel rispetto del principio di effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente alle attività

oggetto della convenzione, e comunque solo per quote non già coperte da entrate diverse, e/o rendicontate a valere su altre tipologie di finanziamento.

L'Associazione dovrà presentare, ai fini del rimborso, idonea documentazione a comprova delle spese sostenute (documenti giustificativi - quali, ad esempio, lettere d'incarico, contratti, etc., - e fatture o altra documentazione contabile equivalente).

Le eventuali spese relative ai rimborsi chilometrici sostenute dagli operatori dovranno essere debitamente documentate con le seguenti indicazioni:

data di effettuazione dello spostamento,
percorso effettuato (da/a),
n. km. percorsi,
attività svolta,
nominativo dell'operatore.

Ai fini della rendicontazione i documenti giustificativi di spesa dovranno essere presentati secondo le seguenti modalità:

1. in originale, apponendo, su ciascun documento, una delle seguenti diciture:

“Documento di spesa imputato per il totale a carico dell'Unione del Sorbara – a valere sulla convenzione avente ad oggetto l'organizzazione e la gestione di soggiorni estivi a favore di persone con disabilità residenti nei comuni dell'Unione del Sorbara.

oppure, qualora il predetto documento venga imputato per un ammontare diverso dal totale, *“Documento di spesa imputato per l'importo di €_____ (indicare importo parziale) a carico dell'Unione del Sorbara – a valere sulla convenzione avente ad oggetto l'organizzazione e la gestione di soggiorni estivi a favore di persone con disabilità residenti nei comuni dell'Unione del Sorbara.*

Oppure

2. riprodotti in fotocopia da documenti originali sui quali è stata apposta una delle due diciture suindicate.

L'associazione presenterà richiesta di rimborso spese a conclusione degli interventi oggetto di convenzione.

L'Unione rimborserà all'Associazione le spese dalla stessa sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione.

L'Associazione dovrà inoltre presentare, unitamente alla rendicontazione finale, una relazione conclusiva quale consuntivo delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti

Art. 5 – Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata biennale, con decorrenza indicativa dal mese di maggio 2024 fino al 31 dicembre 2025.

Art. 6 - Subentro

Non è consentito alle Parti far subentrare terzi nei rapporti di cui alla presente convenzione.

Art. 7 - Risoluzione della convenzione

L'Unione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, in caso di grave inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalla stessa Associazione fino al ricevimento della diffida, fatte salve le azioni di recupero per eventuali danni causati all'Unione.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni, in caso di grave inadempienza da parte dell'Unione degli impegni previsti nei precedenti

articoli, che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della convenzione, o in caso di incapacità a mantenere gli impegni assunti a fronte di carenza di volontari. La convenzione è risolta nel caso sia accertato il difetto in capo all'Associazione dei requisiti previsti per poter stipulare una convenzione con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 117/2017, requisiti che dovranno essere mantenuti per tutta la durata della presente convenzione.

Art. 8 - Pantouflage

Con il presente atto l'Associazione dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati dell'Unione nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'Associazione per conto dell'Unione medesima negli ultimi tre anni di servizio.

Art. 9 Obblighi di riservatezza

L'associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla realizzazione degli interventi oggetto di convenzione.

L'associazione è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri volontari degli obblighi di riservatezza anzidetti.

L'associazione si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 679/2016. D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 integrato dal D.lgs 10 agosto 2018 n.101 e Regolamento dell'Unione per l'attuazione del GDPR approvato con delibera consiliare n. 6 del 21.5.2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

Tenuto conto che l'associazione viene individuata quale responsabile esterna del trattamento dei dati, i dati personali raccolti dalla medesima nello svolgimento degli interventi oggetto della presente convenzione, verranno trattati con le modalità previste nell' "Accordo per il trattamento dei dati personali" ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 - comma 4 - Regolamento UE 679/2016 (GDPR) allegato A) al presente atto.

Art. 10 Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del Regolamento dell'Unione per l'attuazione del GDPR approvato con delibera consiliare n. 6 del 21.5.2018, relativamente al trattamento dei dati connessi allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si precisa che:

Titolare del trattamento è l'Unione Comuni del Sorbara

con sede in Piazza della Vittoria, 8

Castelfranco Emilia (MO),

Posta elettronica certificata:unionedelsorbara@cert.unionedelsorbara.mo.it;

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell'Area Servizi sociali e socio-sanitari; Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la società Lepida SpA (dpo-team@lepida.it);

le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

Nell'ipotesi di richiesta di accesso civico si rimanda a quanto previsto dalla normativa in materia (Art. 5 d.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. 25/05/2016, n. 97; art. 2 c.9 bis L.241/1990; linee guida ANAC F.O.I.A. delibera 1309/2016) e da eventuali orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia.

Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della convenzione e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla convenzione medesima. Successivamente alla scadenza della convenzione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Montecitorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 11 - Spese convenzionali

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto si intendono completamente a carico dell'Associazione.

Art. 12 - Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena

Art. 13 – Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi che disciplinano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura stessa dell'atto.

Allegato

a)

Accordo per il trattamento di dati personali

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante della convenzione tra Unione Comuni del

Sorbara e l'Associazione _____ con sede in _____
C.F.: _____ designata Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, in relazione all'organizzazione e gestione di soggiorni estivi a favore di persone con disabilità residenti nei comuni dell'Unione del Sorbara.

Le Parti convengono quanto segue:

1. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Unione dei Comuni del Sorbara

1.1 L'Associazione, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Unione garantisce che:

- tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione degli interventi oggetto di convenzione, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;
- non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Unione e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
- non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è stata stipulata la convenzione, finanche per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
- prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Unione se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Unione si ponga in violazione di Normativa applicabile;

1.2. Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, l'Associazione si obbliga ad adottare:

- procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Unione dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
- procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Unione e dei dati personali di ogni interessato;
- procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali su richiesta dell'Unione;
- procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Unione.

1.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Unione cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

1.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere, compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

1.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Unione intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2. Le misure di sicurezza

2.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

2.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

2.3 Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;

2.4 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Unione, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3. Analisi dei rischi, *privacy by design* e *privacy by default*

3.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Unione sui trattamenti di dati personali cui concorre l'associazione, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Unione per affrontare eventuali rischi identificati.

3.2 L'Associazione dovrà consentire all'Unione, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

3.3 In linea con i principi di *privacy by default*, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

4.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Unione.

4.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Unione le evidenze di tale formazione.

4.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nella convenzione di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso l'Associazione sarà direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

5. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

5.1 L'Associazione, nei casi di conferimento di parte del trattamento dei dati personali a soggetti terzi sub-responsabili, impone agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

5.2 Su specifica richiesta dell'Unione, l'Associazione dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile sottoscriva direttamente con lui un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

5.3 In tutti i casi, l'Associazione si assume la responsabilità nei confronti dell'Unione per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che l'Associazione abbia o meno rispettato gli obblighi previsti dalla convenzione, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

6. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

6.1 L'Unione non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

7. Cancellazione dei dati personali

7.1 L'Associazione provvede alla cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione degli interventi oggetto di convenzione al termine del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Unione, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

7.2 Alla cessazione della convenzione e, conseguentemente del presente Accordo, per qualsiasi causa avvenga, i dati personali dovranno, a discrezione dell'Unione, essere distrutti o restituiti alla stessa, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di proprietà dell'Unione.

8. Audit

8.1 L'Associazione si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell'Unione.

8.2 L'Associazione consente, pertanto, all'Unione l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi Sub-Responsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.

8.3 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni

sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

8.4 Nel caso in cui l'audit fornisca evidenze di violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 comma 5 (con esclusione della lett. e) l'Unione può risolvere la convenzione.

8.5 Il rifiuto dell'Associazione di consentire l'audit all'Unione comporta la risoluzione della convenzione.

9. Indagini dell'Autorità e reclami

Nei limiti della normativa applicabile, l'Associazione o qualsiasi Sub-Responsabile informa senza alcun indugio l'Unione di qualsiasi:

- richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine;
- istanza ricevuta da soggetti interessati.

L'Associazione fornisce, in esecuzione della convenzione e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Unione per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

10. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

10.1 L'Associazione, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, dovrà comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Unione nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a:

- descrivere la natura della violazione dei dati personali;
- le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
- la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

10.2 L'Associazione deve fornire tutto il supporto necessario all'Unione ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Unione, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. L'Associazione non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Unione.

11. Responsabilità e manleve

11.1 L'Associazione tiene indenne e manleva l'Unione da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte dell'Associazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

11.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, l'Associazione:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Unione del Reclamo;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Unione;

- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Unione;
- fornisce all'Unione tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

GLOSSARIO

“Garante per la protezione dei dati personali”: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“Dati personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“Normativa Applicabile”: si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.